

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E
PRESTAZIONI IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO (ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

TRA

I.C. "DE AMICIS- GIOVANNI XXIII" di Acquaviva delle Fonti rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Valeria BRUNETTI nata a Brindisi il 07/06/1962, Codice Fiscale BRNVLR62H47B1800 e domiciliato, per la sua carica, presso l'Istituto Comprensivo "De amicis-Giovanni XXIII" in P.zza Di Vagno,18 ad Acquaviva delle Fonti

E

la Dott.ssa Caterina Tullio , nata a Gioia del Colle (Ba) il 21-09-1967, c.f. TLLCRN67P61E038G, residente a Gioia del Colle (Ba) in Via S.Candida n.8

PREMESSO CHE

- l'Istituto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e normativa collegata in tema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente secondo la valutazione dei rischi effettuata;
- la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico, definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- è stato stipulato un Accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche prot.n.1153 del 27/02/2020 finalizzato all'attuazione di iniziative comuni e nello specifico individuazione del Medico Competente;
- l'IC "Carano-Mazzini", in qualità di scuola capofila della Rete, ha indetto il bando di selezione pubblica prot. N.1455 del 10/04/2020 per la stipula di contratto di prestazione d'opera per l'affidamento dell'incarico del medico competente;
- la Dott.ssa Tullio Caterina è risultata aggiudicataria dell'incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria delle Scuole della Rete, come dagli atti del Verbale della Commissione del 23/04/2020 e per effetto della Determina prot. n.1636 del 28/04/2020, emanata dell'Istituto capofila IC "Carano-Mazzini";
- la Dott.ssa Tullio Caterina risulta essere in possesso dei necessari requisiti previsti dagli art. 2 e 38 del D.Lgs81/2008 e di tutti gli altri previsti nel bando, e si è dichiarata disponibile a prestare la sua opera professionale;
- sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale ATA è sottoposto a sorveglianza sanitaria e che, in ragione dell'attuale stato di emergenza sanitaria di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, il protocollo di sorveglianza sanitaria dovrà includere tutti i soggetti individuati dalle integrazioni al documento di valutazione dei rischi;
- l'art. 3 dell'accordo di rete prot.n.1153 del 27/02/2020 fissa la validità dello stesso fino al termine dell'a.s. 2020/2021;
- il contratto annuale stipulato in data 06/05/2020 con prot. n. 2960/U;

- le attività di sorveglianza sanitaria di cui al presente contratto dovranno svolgersi per tutto il personale dell'IC "De Amicis-Giovanni XXIII" e dovrà per tutte le diverse sedi dell'Istituto:
 - Scuola Primaria " De Amicis" con sede in P.zza Di Vagno,18;
 - Scuola Primaria " Luciani i" con sede in Via V.Luciani;
 - Scuola dell'Infanzia "P.zza Garibaldi" con sede in P.zza Garibaldi;
 - Scuola dell'Infanzia "Via Trento " con sede in Via Trento;
 - Scuola dell'Infanzia "Via Coccioli" con sede in Via Coccioli;
 - Scuola secondaria di 1° Grado "Giovanni XXIII " con sede in Via G.Palombella, 1.
- Il personale dipendente risulta ad oggi così costituito:

Dirigente	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici	Docenti	DSGA
1	5	15	82	1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2.

Il Medico Competente Dott.ssa Caterina Tullio si impegna a programmare ed effettuare, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, in forma autonoma e senza alcun vincolo di subordinazione se non quello del coordinamento con l'attività dell'Istituto, le attività e i compiti previsti, di cui agli artt. 25 e 41 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., relativamente al personale in servizio nei posti di lavoro individuati in premessa, dalla normativa vigente ed da eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel corso del rapporto professionale di cui al presente contratto.

Le visite mediche alle quali si impegna il Medico Competente comprendono:

- 
- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
 - f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Si precisa che le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Le visite mediche di cui al comma 2 art. 41 del D.Lgs 81/2008 non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Articolo 3.

Il medico competente ai sensi dell'art. 25 e art. 29 del Dd.Lgs. 81/2008

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso lo studio del medico competente, come concordato al momento della nomina;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento EU 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, (avuta comunicazione dal datore di lavoro) copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento EU 2016/679, da parte del datore di lavoro, per dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce, in accordo con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa

PD

dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) coordina l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche o esami clinico-biologici, mirati al rischio;
- l) informa il datore di lavoro e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione relativamente alla situazione clinico-epidemiologica aziendale;
- m) collabora alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza
- n) prende parte alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro di cui all'art. 35 del DLgs 81/2016
- o) si impegna ad adempiere (o dichiara di aver adempiuto) agli obblighi di formazione di cui all'art. 38 comma 3 del DLgs 81/2016.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il medico competente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

-l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);

-l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);

-l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);

-ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

La Dott.ssa Caterina Tullio si impegna ad effettuare la sorveglianza sanitaria che dovrà comprendere:

- il sopralluogo sanitario sul luogo di lavoro;
- la redazione protocollo sanitario;
- la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio;
- la collaborazione alla formulazione del documento di valutazione dei rischi;
- le attività di consulenza fornita secondo modalità di tempo e di luogo che saranno di volta in volta concordate con l' Istituto Comprensivo nell'arco della durata del presente contratto.

Il Medico competente si impegna ad espletare ogni azione e prestazione prevista per tale funzione dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Medico competente collaborerà inoltre con il datore di lavoro, ovvero con il RSPP per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori relativamente al tema della sicurezza.

Il Medico competente si impegna ad attenersi a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Articolo 4.

L'Istituto scolastico nella persona del Dirigente Scolastico e delle persone da lui delegate provvederà a:

- a) informare il Medico Competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto Comprensivo, ai processi tecnologici e ai rischi connessi alle attività lavorative, attraverso la tempestiva comunicazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
- b) fornire al Medico Competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con tempestività;
- c) fornire al Medico Competente i dati previsti dall'art. 18, c. 2 del D.lgs. 81/2008 (infortuni, malattie professionali ecc.), ed ottemperare secondo le modalità stabilite agli obblighi di informazione e formazione, per quanto di sua competenza;
- d) assistere, direttamente o tramite il RSPP, il Medico Competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- e) custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- f) organizzare la riunione periodica di sicurezza concordandola con il Medico Competente;
- g) informare il Medico Competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo che intercorre tra gli accertamenti sanitari periodici;
- h) informare il Medico Competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza e a portare a conoscenza il verbale di ispezione.

Articolo 5.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dalla Dott.ssa Tullio, che non potrà avvalersi di sostituti. L'Istituto scolastico contraente, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, consentirà al medico competente di avvalersi, nell'espletamento del proprio incarico, di specialisti o laboratori esterni, purché nell'ambito dei costi indicati nel preventivo e con modalità da definire con il Dirigente Scolastico.

Articolo 6.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e riservatezza in relazione alle informazioni ricevute inerenti al suo incarico.

Articolo 7.

Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.



Articolo 8.

L'Istituto Comprensivo ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al presente contratto. In caso di risoluzione del contratto, l'Istituto scolastico ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Articolo 9.

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto (come previsto dalla L.62/2005, art. 23) e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza prevista.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del C.C., che l'Istituto Comprensivo "De Amicis-Giovanni XXIII" potrà recedere dal presente contratto, qualora lo stesso non ne ritenga opportuna la conduzione a termine. L'Istituto Comprensivo dovrà comunicare alla Dott.ssa Tullio per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria volontà di recedere dal contratto che cesserà di produrre i suoi effetti tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione. Ricevuta la comunicazione del recesso, la Dott.ssa Tullio dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto Comprensivo, tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Indipendentemente dai casi previsti nell'avviso, l'Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- per contravvenzioni ai patti contrattuali e/o alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti e per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013;
- per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

Articolo 10.

L'Istituto Comprensivo corrisponderà alla Dott.ssa Tullio a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla data di stipula fino al 31/08/2021 la somma corrispondente alle prestazioni eseguite, calcolata in 12 settimane, secondo la tabella con costi annuali riportata qui di seguito e corrispondente all'offerta economica presentata, da intendersi comprensiva di tutte le eventuali spese, gli oneri fiscali e quanto previsto dalla legge:

Voce	Descrizione (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.)	Costo
1	<p>Attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25 c.1 lettera a) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informazione/formazione riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; - Programmazione controllo rischi; - Valutazione rischi e stesura documento; - Predisposizione servizio Primo Soccorso; - Attuazione/valorizzazione programmi di promozione della salute. - Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura del relativo protocollo (art. 25, c.1 lettera b) 	<p>280.00 euro annui comprensivi di trasferta e missione</p> <p>(64,61 euro per 12 settimane)</p>
2	<p>Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1 lettera l) partecipazione alla riunione e/o periodica (art. 35, c.1)</p>	<p>130.00 euro annui comprensivi di trasferta e missione</p> <p>(30,00 euro per 12 settimane)</p>
3	<p>Questionari mirati al rischio lavorativo o ai fini diagnostici somministrati individualmente (art. 25)</p>	<p>4.00 euro cad</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Visite mediche con formulazione giudizio di idoneità per iscritto e consegna copia al Datore di Lavoro (art. 41 c.6 e 6 bis): <ul style="list-style-type: none"> - Periodica (art. 41 c. 2 lettera b) - Su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lettera c) - In occasione del cambio di mansione (art. 41 c 2 lettera d) 	<p>26.00 euro per ogni lavoratore</p>
5	<p>Visita medica oculistica per il personale "videoterminalista"</p>	<p>38.00 euro per ogni lavoratore</p>

PA

Artico 11.

Il pagamento, su presentazione di fattura, da emettere esclusivamente in formato elettronico, e di una relazione sugli interventi realizzati, sarà eseguito tramite l'Istituto Cassiere dell'Istituto scolastico, previo accertamento della regolarità del DURC.

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999(risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate).

Articolo 12.

Il presente contratto ha validità per 12 (dodici) settimane a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero fino al 31/08/2021.

Articolo 13.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del Medico competente e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti del c.c.

Articolo 14.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Articolo 15.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dalla Dott.ssa Tullio Caterina saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro. A tal proposito il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la Dott.ssa Tullio Caterina è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D. lgs. 196/2003. 16. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Bari.

PA

Acquaviva delle Fonti, 09/06/2021

Il Medico Competente

Dott.ssa Caterina Tullio



Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Valeria BRUNETTI

